

**ORDINANZA BALNEARE COMUNALE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO
DEGLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS IN SEGUITO ALL'ORDINANZA BALNEARE
STRAORDINARIA REGIONALE N. 1/2021 DEL 09/04/2021.**

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- D.L. 1/2021 disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
- D.L. 2/2021 che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021,
- D.L. 12/2021 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- D.L. 15/2021 Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- D.P.C.M. 02/03/2021 in vigore dal 06/03/2021 al 06/04/2021;
- VISTA l'estensione dell'emergenza sino al 31/07/2021;
- Richiamato il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli stabilimenti balneari e delle spiagge in Emilia Romagna (approvato come Allegato 6 al DPGR N. 82/2020).
- Dato atto che il predetto protocollo prevede tra le misure alla lettera A paragrafo 3 "Servizi di spiaggia" quanto segue:

"Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni".
- Preso atto che il vigente protocollo regionale prevede una superficie minima ad ombreggio più cautelativa di quella stabilita nelle Linee guida nazionali, individuata in 10 mq, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite nei successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state adottate le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Considerate le criticità per gli operatori balneari delle zone interessate a fenomeni erosivi di particolare consistenza che riducono fortemente l'arenile disponibile ad ombreggio di garantire un più ampio distanziamento tra ombreggi;

VISTA l'Ordinanza Balneare Straordinaria della Regione Emilia Romagna per il contenimento degli effetti del Coronavirus N. 1/2021, approvata con Determina Dirigenziale

N. 6236 del 9 Aprile 2021, che in linea generale ricalca il contenuto della precedente Ordinanza Balneare Straordinaria Regionale N. 1/2020, introducendo tuttavia all'art. 3 punto e2) la possibilità per i Comuni di derogare ai limiti di superficie minima di distanziamento, previsti al punto e1), con apposita Ordinanza Straordinaria integrativa, riducendo la superficie, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi, garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio.

Vista l'Ordinanza Regionale N. 40 del 31/03/2021 ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L. N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica "Modifiche ai protocolli in materia di stabilimenti balneari e aree naturali protette".

VERIFICATO che le misure finalizzate al distanziamento sociale sono ritenute fondamentali per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e che queste rilevano in maniera significativa sulle modalità con le quali si dovranno organizzare le aree in concessione;

Vista l'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 come modificata con determina dirigenziale n. 6232 del 9 aprile 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna N. 104 del 12/04/2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza Balneare Comunale Integrativa TL 647/2021 del 14/05/2021;

CONSIDERATO che l'Ordinanza Balneare 1/2019, modificata dalla Determinazione Dirigenziale N. 6232 del 9 Aprile 2021, rimane in vigore, ma che, per l'anno 2021, le parti incompatibili con l'Ordinanza Balneare Straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021, sono disapplicate sino al termine di validità di quest'ultima;

VALUTATO di recepire l'Ordinanza Balneare Straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 il cui termine di validità è fissato al 31/12/2021, salvo proroghe o ulteriori modificazioni;

SENTITE le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la Legge Regionale 31 Maggio 2002, n.9 e s.m.i. recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n.468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R.9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale N. 123211/202 del 21 Dicembre 2009, il POC – Piano dell'Arenile 2009 (pubblicato nel BUR n. 2/2010 del 20 Gennaio 2010);

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n.507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205";

VISTA la Legge 8 Luglio 2003, n.172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

VISTI il Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli articoli 28, 30, 1161 e 1164 e del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Di recepire l'Ordinanza Balneare Straordinaria della Regione Emilia Romagna per il contenimento degli effetti del Coronavirus N. 1/2021, approvata con Determina Dirigenziale N. 6236 del 9 Aprile 2021, come segue:

A) DISPOSIZIONI GENERALI:

La presente si applica su tutto l'arenile concessionato e non concessionato, a seguito dell'emanazione sull'intero territorio nazionale dei DPCM del 2 marzo 2021 e successive integrazioni e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E' vietato lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti sia nelle zone a fronte di concessioni che nelle zone di spiaggia libera di cui alla successiva lettera B).

Tutti i gestori e clienti di stabilimenti balneari e tutti i fruitori delle spiagge libere dovranno attenersi scrupolosamente al Protocollo di cui all'allegato 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82/2020, modificato con Ordinanza Regionale N. 40 del 31.3.2021, nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.

Per quanto riguarda il distanziamento relativo ai sistemi di ombreggio e attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai, etc.) si conferma quanto stabilito al punto e1. art. 3 dell'ordinanza balneare straordinaria della Regione E.R. n. 1/2021 che garantisce una superficie minima di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 mt.). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti in metri quadrati a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

Una deroga ai limiti di superficie minima di distanziamento di cui sopra riguarda esclusivamente le zone soggette a particolari fenomeni erosivi, ove dovrà essere garantita comunque una distanza non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio.

Al fine di promuovere e favorire altresì il maggior distanziamento tra i tavoli a servizio della zona bar/ristorante degli esercizi balneari, è consentito il posizionamento degli stessi e dei relativi sistemi di ombreggio, anche temporaneo, nelle cd. aree polifunzionali di cui all'Ordinanza Regionale E.R. 2/2004, obbligatoriamente indicate negli elaborati grafici presentati ed autorizzati, custoditi agli atti di ufficio.

Sono vietate manifestazioni, attività di animazione e di intrattenimento che prevedono il montaggio di strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di qualsiasi dimensione, se non permettono il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Le aree gioco per bambini devono essere delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all'interno dell'area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste. Al riguardo costituisce utile riferimento specifica regolamentazione regionale in materia di mitigazione del rischio Covid-19 dei Centri Estivi. Ove dotate di attrezzature, queste devono essere disinfettate periodicamente.

Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza, si rimanda alla su citata ordinanza balneare straordinaria della Regione E.R. N. 1/2021 approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Turismo , Commercio e Sport 9 Aprile 2021, N. 6236 e alle linee guida contenute nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna”, così come modificato con Ordinanza Regionale N. 40 del 31.3.2021.

B) SPIAGGE LIBERE:

L'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito nel rispetto dei criteri della presente Ordinanza nonché delle citate linee guida contenute nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna”, così come modificato con Ordinanza Regionale N. 40 del 31.3.2021

I fruitori dovranno rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdrai, etc.) le medesime misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

I fruitori delle spiagge dovranno:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso dovranno chiamare il proprio medico MMG o PLS
- rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
- impegnarsi al rispetto di tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

E' vietato:

- a) Praticare sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il distanziamento interpersonale della vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio Covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa delle quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I giochi, la cui pratica consente il rispetto del distanziamento, sono permessi nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate, ad esempio, le aree polifunzionale di cui all'Ordinanza Regionale E.R. 2/2004. I fruitori hanno comunque l'obbligo di adottare le cautele previste dalla citata lett. i) del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza balneare n. 1/2019 e s.m.i.
- b) In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (nuoto, windsurf, surf e kitesurf) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto ecc..) occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva (Coni.) o da specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate.

Le spiagge libere presenti nel territorio saranno dotate di specifica cartellonistica plurilingue riportante le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento, etc.) sia in spiaggia che in acqua da parte dei fruitori.

Dette aree libere dovranno essere controllate da parte degli agenti di Polizia Locale e dalle altre Autorità a ciò preposte che vigileranno sul rispetto delle prescrizioni e misure indicate nelle vigenti norme e Ordinanze.

Dovranno essere assicurate opportune misure di pulizia delle spiagge libere, in particolare ove consentito l'accesso di animali, individuate con Ordinanza Sindacale n. 866/2019.

La presente Ordinanza ha validità fino al 31/12/2021 e alla scadenza torna in vigore in tutte le sue parti l'Ordinanza balneare comunale integrativa TL n. 647 del 14/05/2021, fatte salve diverse successive disposizioni.

RICHIAMA

Quanto stabilito con Ordinanza TL 1919/2017 PG n. 208888/2017 del 14 Novembre 2017 con la quale il Comune di Ravenna ha individuato i periodi di apertura degli stabilimenti balneari ed ha stabilito gli orari di accesso in spiaggia ed esecuzione dei lavori.

È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente ordinanza.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della L. 689/91 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del codice della Navigazione, commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni:

Comma 1: pagamento di una somma da 1.032,00 euro a 3.098,00 Euro

Comma 2: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con apposita Ordinanza della Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreativo dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

Proventi: al Comune di Ravenna

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della REGIONE EMILIA ROMAGNA entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Ravenna, 14 Maggio 2021

Il Sindaco
Michele De Pascale
(documento firmato digitalmente)